



Regolamento
disciplinante le modalità di
esercizio del controllo analogo
sulle società in house providing
a totale partecipazione del
Comune di Trieste
(ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii.)

Approvato con D.C. n.6 dd.20/01/2020

Trieste

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING A
TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TRIESTE
(ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.)**

INDICE

- Articolo 1 - Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità
Articolo 2 - Riparto di competenze per l'esercizio del controllo analogo
Articolo 3 - Obblighi operativi delle società
Articolo 4 - Ulteriori modalità di indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 5 - Strumenti di controllo
Articolo 6 - Condotta dei Rappresentanti dell'ente socio negli organi di amministrazione
Articolo 7 - Disposizioni finali

**Articolo I
Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità**

- I. Il presente regolamento:
- a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 5, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, esercitate dal Comune di Trieste (d'ora in poi "ente socio") sulle società in house providing partecipate al 100% (d'ora in poi "società") al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'ente socio e gli organi amministrativi di dette società;
 - b) individua i comportamenti degli organi delle società nei confronti dell'ente socio e le diverse competenze degli organi dell'ente socio, promuovendo la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
 - c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house dell'ente socio e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse comunale.
2. Le tipologie dei controlli sulle società sono riconducibili a:
- a) controllo societario:
 - monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
 - monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;
 - b) controllo contabile e gestionale:
 - monitoraggio degli equilibri di bilancio;
 - monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

3. La funzione di controllo analogo dell'ente socio sull'attività delle società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi delle società medesime siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dell'ente socio e che siano svolti in ottemperanza all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.
4. Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra l'ente socio e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società in house providing.
5. A tale scopo l'ente socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
6. Gli organi istituzionali ed i responsabili delle strutture competenti per materia possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste all'interno degli uffici comunali.

Articolo 2

Riparto di competenze per l'esercizio del controllo analogo

- I. Il controllo analogo viene esercitato attraverso il sotto indicato riparto di competenze:
 - a) dal Consiglio Comunale, che nell'ambito delle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esercita le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, in particolare attraverso:
 - il Documento Unico di Programmazione, recante gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi. Nel DUP l'Amministrazione determina specifici obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale;
 - il Bilancio di Previsione, al quale vengono allegati una relazione previsionale sull'attività della Società con allegati il prospetto di conto economico previsionale il piano delle assunzioni del personale e il piano degli acquisti ed alienazioni immobiliari della società in house;
 - Il Rendiconto della gestione, con il quale vengono approvate le risultanze della gestione;
 - il Bilancio Consolidato, nel quale vengono approvati i risultati del Gruppo;
 - la Deliberazione consigliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle quale vengono confermate o riviste le motivazioni del mantenimento e decise eventuali azioni di razionalizzazione;
 - le linee di indirizzo in merito ai criteri di nomina degli organi statuari delle Società.
 - b) dalla Giunta Comunale che, a supporto del Sindaco e dell'Assessore delegato:

- assegna, attraverso il funzionigramma dell'Ente, le funzioni in materia di controllo sulle società ai vari dirigenti/responsabili competenti per materia, fissando eventuali ulteriori obiettivi attraverso il PEG/PdO dell'Ente.
- c) dal Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società;
 - esprime il proprio voto in sede assembleare.
2. Nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo gli organi politici sono tecnicamente coadiuvati dalla struttura interna all'Ente preposta al monitoraggio amministrativo e contabile sulle società partecipate nonché dai singoli dirigenti/responsabili competenti sulle specifiche attività affidate in gestione alla Società in house anche con riferimento al rispetto dei Contratti di Servizio e delle Carte di Servizio adottato dall'organismo partecipato.

Articolo 3

Obblighi operativi delle società

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dall'ente socio nei propri atti di indirizzo.
2. Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:
 - affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
 - assunzioni di personale;
 - affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
 - diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy;
 - altre tematiche previste dalle leggi di settore.
3. Le società, al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura societaria, trasmettono all'Ente socio tempestivamente o nei termini indicati di seguito:
 - a) i verbali delle Assemblee ed i bilanci approvati dalla Società successivamente alla loro adozione;
 - b) le proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali – laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria quali trasformazione, fusione, conferimento di rami d'azienda, aumento di capitale sociale, necessità di spese non previste o eccedenti gli importi già approvati dall'ente socio, con congruo anticipo rispetto al processo di adozione;
 - c) entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione previsionale sull'andamento della società, il piano delle assunzioni del personale e il piano degli acquisti ed alienazioni immobiliari; di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) punto 1;
 - d) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, una report semestrale in cui vengono evidenziati:
 - l'andamento della situazione economico-finanziaria e dei flussi di liquidità;
 - lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e i relativi gli indicatori quantitativi e qualitativi;
 - le cause di eventuali scostamenti rispetto alle direttive dell'ente socio;

- gli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici, indagini di customer satisfaction), previsti dai Contratti di servizio e/o dalla Carta dei servizi;
- le procedure assunzionali e i principali atti di gestione del personale;
- l'andamento del fatturato, anche ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii, come recepito nello Statuto di ciascuna società.

Articolo 4

Ulteriori modalità di indirizzo, vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle aziende nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.
2. A tal fine l'Ente socio potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.
3. Nel caso in cui non vi sia un indirizzo già adottato in un atto del competente organo dell'ente socio, è necessaria acquisire tale indirizzo sulla base una preventiva e motivata comunicazione da parte dell'organo amministrativo della società, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci.
4. L'ente socio, secondo le competenze di cui all'art. 3 può:
 - effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingeneranti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi delle società;
 - richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

Articolo 5

Strumenti di Controllo

1. In caso di inosservanza degli indirizzi forniti alle società ovvero di gravi inadempienze e/o reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, dallo Statuto, dalle disposizioni di legge, l'ente socio può intervenire al fine di individuare le misure correttive necessarie ed opportune affinché la società partecipata ottemperi tempestivamente ai rilievi formulati, compresa la rimozione dell'organo amministrativo.

Articolo 6

Condotta dei Rappresentanti del Comune di Trieste negli organi di amministrazione

1. I rappresentanti del Comune di Trieste nell'organo amministrativo delle società si attengono

e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 39/2013 ss.mm.ii.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune di Trieste negli organi sociali delle società e l'ente socio stesso.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i rappresentanti del Comune di Trieste nell'organo amministrativo delle società sono tenuti a fornire al Sindaco e alla Giunta tempestiva informazione circa le eventuali situazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'ente socio gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto alla programmazione approvata dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Articolo 7

Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge se ed in quanto compatibili.
2. L'attuazione del presente Regolamento modifica ed integra, per quanto non espressamente previsto ovvero incompatibile, i vigenti regolamenti comunali.
3. Le società partecipate prendono atto del regolamento, adeguando ad esso i propri atti regolamentari ed organizzativi.
4. Il presente regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.